

Palermo, lì 03/02/2009

**Alla cortese attenzione
Dell'On. Sen. Franco Orsi**

Prot. n° 08/02LF

Pregiatissimo Sen. Orsi,

la voglio innanzi tutto ringraziare per il suo interessamento per l'iniziativa intrapresa con un suo testo di modifica all'attuale legge sulla caccia n° 157 del 11 febbraio 1992.

Analizzando attentamente il contenuto del suo lavoro, se non le arreca offesa, mi sono permesso di suggerire delle modifiche che allego unitamente a diverse relazioni tecniche scientifiche su alcune specie cacciabili. Siffatti suggerimenti sono il frutto di confronto e collaborazione realizzati da un decennio in tutto il territorio nazionale delle diverse realtà locali, industriale, commerciale e venatorie.

Pur accogliendo i principi generali dei così detti ambientalisti, si ritiene che l'aggressività dei loro interventi non si possono considerare una buona medicina che cura tutti i mali, poiché le condizioni climatiche e micro climatiche dei territori, la realtà della fauna stanziale e migratoria, sono totalmente diverse in moltissime Regioni italiane e pertanto, obbliga stabilire delle regole diverse che tengono presente il territorio, il periodo di caccia e le specie cacciabili pur rimanendo dentro i limiti della legalità, di giustizia e di rispetto nei confronti dell'eco sistema.

Il clima d'incertezza legislativo creato ad arte nell'ultimo decennio, alcune norme limitative e vessatorie nei confronti dei cacciatori, hanno fatto registrare un calo delle presenze in Italia fino a raggiungere la soglia di 750.000 cacciatori, contro il 1.800.000 del 1980. La riduzione delle presenze, ha inciso in maniera negativa alla già precaria situazione finanziaria ed occupazionale del nostro paese favorendo unicamente la migrazione del cacciatore insoddisfatto verso le regioni dell'Africa settentrionale (**Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco ecc.**), così come in Europa centrale (**Spagna, Polonia, Romania, Cecoslovacchia ecc.**).

Sicuramente sono già note a tutti noi, le problematiche di vastissime aree interdette ad ogni attività e destinati a parchi, oasi, riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura che sono state compiute nell'ultimo quinquennio e che superano abbondantemente il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale soprattutto nel territorio siciliano. I provvedimenti di cui sopra, hanno assunto problemi anche di carattere economico per gli abitanti di vari comuni.

Da circa ventanni a questa parte, con l'avvicendamento dei diversi Governi, e con l'azione politica condotta dai così detti integralisti ambientali, s'iniziarono a confezionare pacchetti di divieti

e tagli come appresso:

- a) L'apertura della caccia dal 15 agosto fu spostata all'ultima domenica d'agosto;
- b) In seguito la chiusura della stagione venatoria fu anticipata al 28 febbraio;
- c) L'attuale normativa, detiene il record dei divieti con sanzioni disdicevoli, e l'apertura della caccia la terza domenica di settembre con chiusura al 31 gennaio; **come se ciò non bastasse pone tutti i cacciatori agli arresti domiciliari chiamandoli ambiti territoriali di caccia.**

Il persistere di questa logica e le leggi rivoltanti e vessatorie nei confronti di una categoria tra le più sane, oltre a non rendere giustizia al cacciatore, sono veramente dannose per tutta la collettività.

Affrontando un argomento così importante e delicato anche per la nostra economia, non si tratta di attribuire il merito o concessioni gratuite ad una massa di cittadini, ed io sono convinto che questo sia il momento di attuare seri provvedimenti per ridare quello che a mio avviso si deve ad una passione popolare che, pur se talvolta, a torto è considerato con sospetto, io intenderò esaltare non perché sono appassionato, ma perché mi rendo conto, che più vicini alla natura e all'ambiente sono proprio i cacciatori e sono proprio quelli che non vogliono perdere il contatto con la natura e quello che ancora rimane non cementificato, mentre la classe politica dovrebbe prenderne atto, rispettando e facendo rispettare quelle regole che garantiscano il mantenimento e il miglioramento dell'eco sistema e il recupero di zone depauperate.

Per concludere, riteniamo necessaria una nuova regolamentazione della caccia non per fare un torto all'anticaccia, ma per dare l'avvio ad un nuovo modo di regolare non solo l'esercizio venatorio in Italia, ma di concepire un rapporto intenso con la natura, più vivo, più sereno per un'attività non di élite ma popolare e che si cala nella realtà dei tempi in cui viviamo.

A.S.S. N.

Il Presidente
Dott. Francesco Lo Cascio

OGGETTO: RIFLESSIONI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE.

- 6 Dicembre 1991 n° 394
Legge quadro sulle aree protette.
- 11 Febbraio 1992 n° 157
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio.

PREMESSA

Già dal Febbraio 2001, documenti e proposte sulla “**Gestione integrata, caccia e sviluppo sostenibile**”, da più parti sono pervenuti al Ministro premier, On. Silvio Berlusconi, e a tutti i presidenti dei partiti che compongono questo Governo, per sensibilizzarli sulle problematiche concernenti la gestione del patrimonio ambientale e faunistico italiano.

Il presente lavoro, nato dalla pressante sollecitazione e partecipazione di decine di migliaia di cacciatori e il contributo di personalità del mondo scientifico, vuole essere un ulteriore contributo e rendere comprensibile, in forma più diretta, quelle che sono le angustie e le attese di una categoria di cittadini da troppi anni oggetto di un’ingiusta discriminazione.

Nel mese di Dicembre del 2000, **EURISPES** ha pubblicato un lavoro di ricerca sul patrimonio faunistico del nostro paese titolandolo significativamente “**IL PREZZO DELL’ECO-INTEGRALISMO: COSTI SOCIALI DELLA GESTIONE IDEOLOGICA DELLA FAUNA**”.

L’Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, con il suo lavoro puntuale, ha evidenziato una realtà già nota a tutti ma, da tanti, strumentalmente occultata, e cioè che la gestione istericamente integralista del patrimonio ambientale e faunistico non ha prodotto risultati soddisfacenti.

Rispetto all’ambiente è mancata la razionalità. Si è passati da una quasi “Deregulation” fino al 1990, ad una gestione ideologica di ambiente e fauna. Dal 1991 con l’entrata in vigore della legge sui parchi n°394/91 e della legge sulla caccia n°157/92, si è subito evidenziato la mancanza di serenità e giustizia per il popolo dei cacciatori.

Dall’introduzione al lavoro di **EURISPES** si evince chiaramente che la filosofia della “**Conservazione**” integralista, posta a fondamento della legge 394/91 (art. 1 comm. 3 lettera A) non ha determinato regole armoniche di vita nella natura ed ha impedito un razionale utilizzo delle sue risorse provocando squilibri.

Più saggio sarebbe stato porsi l’obiettivo della conservazione congiuntamente al mantenimento di un rapporto d’equilibrio tra le diverse forme di vita. Ciò sarebbe stato possibile attuando una “Gestione integrata del territorio” e applicando, anche all’interno delle aree protette, la logica delle tre “**P**”: “**Proteggere, Produrre, Prelevare**” che avrebbe impegnato, congiuntamente, agricoltori, ambientalisti e cacciatori in una gestione razionale di ambiente, agricoltura e fauna scevra da condizionamenti di carattere emotivo.

Al contrario la 394/91 riconosce unico interlocutore abilitato alla gestione del territorio il mondo ambientalista. Ignora il mondo agricolo e, peggio ancora, considera nemico dell'ambiente il mondo venatorio. Siffatto contesto ha aperto la strada ad una gestione integralista ed ideologica del patrimonio naturale.

Dopo oltre sedici anni dall'entrata in vigore, si deve prendere atto che tale modello di gestione richiede una profonda revisione ritenendo a ragione che la politica adottata sia stata fallimentare.

In effetti, anziché investire sull'educazione e sulla cultura, per la diffusione di una responsabile coscienza ambientale, si è preferito imporre coattivamente la **PARCORISERVAMANIA**, come abbiamo visto per il Parco dell'ELBA e quello del TIGULLIO, imposti contro la volontà delle popolazioni locali.

Certamente è difficile preservare il territorio senza la convinta e partecipata adesione delle popolazioni locali che si sentono lese nel loro diritto di proprietà non potendo più muovere nulla nelle proprie case e sui propri terreni.

Anche per la protezione della fauna i risultati sono deludenti. La sommatoria di vincoli, divieti e balzelli, imposti dalla 157/92, è stata funzionale per immobilizzare i cacciatori italiani, ma non ha efficacia per la protezione della fauna che, raggiunti i paesi nord Africani ed Est Europei, in quantità esorbitante, finisce col rimpinguare i carnieri dei cacciatori locali e tutti coloro che si possono permettere il turismo venatorio perché detti paesi non sono sottoposti alla nostra rigida regolamentazione.

Se ciò non bastasse finisce anche per regalare agli stessi paesi del nord dell'Africa ed Est Europei, il vantaggio economico derivante dal flusso dei cacciatori Italiani impediti a muoversi sul proprio territorio.

In merito all'incremento faunistico sul territorio Italiano, riconosciuto dall'**INFIS** (oggi ISPRA), l'**EURISPES** chiarisce che **“tali incrementi non sono merito dei divieti imposti alla pratica venatoria, ma sono il frutto del mutato rapporto tra il territorio e i soggetti interessati alla sua gestione”**. Sembra un'indiretta conferma di quanto sostenuto, nel 1990 a Bologna, dal Professor LAGIER, dell'Università di Lione, il quale affermava: si è ormai acquisita la consapevolezza che la caccia non è responsabile della scomparsa delle specie”.

Mentre si può, molto verosimilmente, affermare che le leggi 394/91 e 157/92 sono responsabili di aver ridotto a rischio di **“estinzione” la specie “cacciatore”** che in Italia per l'integralismo ambientale li ha polverizzati da circa **duemilioni** dei primi anni 80 agli attuali circa **ottocentomila**.

Se ciò può fare gongolare il mondo ambientalista non altrettanto, gioisce l'economia nazionale. Perché il mondo venatorio produce economia vera, non quella virtuale che si era fatto credere alle comunità locali per indurle ad entrare in area Parchi e Riserve e che ancora attendono il promesso sviluppo. Le industrie armi e munizioni sportive nonostante la decimazione dei cacciatori, ad oggi fatturano in Italia oltre tremila miliardi di euro annui. Se si considerasse l'entità di fatturato possibile oltre l'indotto, programmando l'attività venatoria per specie e periodo cacciabili, si potrebbero ricreare tanti posti di lavoro. Pertanto, si può ben affermare che le due leggi hanno assestato un poderoso colpo basso all'economia nazionale.

La legge 394/91 e la 157/92, prevedono divieto assoluto di caccia nelle aree protette. E pure, dallo studio EURISPES si evince che perfino LEGAMBIENTE in certi momenti ritiene “accettabile il controllo delle popolazioni faunistiche nelle aree protette” e il Presidente della FEDERPARCHI, Enzo VALBONESI arrivò ad affermare che **“una linea di ricerca e confronto aperto e coraggioso con il mondo venatorio è ormai matura e necessaria per affrontare con successo il problema degli esuberi nei Parchi”**.

E' un parere da esperto non certo riconducibile al mondo venatorio, che si coniuga perfettamente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella decisione n° 63 del 1990 che recita testualmente: **“L'attività venatoria, congiuntamente alla tutela dell'ambiente naturale, si pone essa stessa come mezzo di regolazione della fauna selvatica”**.

Il tutto riconduce alla filosofia dell'equilibrio da preferire alla filosofia della conservazione che ha ispirato la 394/91.

Stante l'accertata inefficacia del metodo ecologico per il controllo della fauna, è sorprendente che di tali squilibri non si tenga conto in relazione all'aumento continuo di popolazioni faunistiche nelle aree protette perennemente interdette alla caccia. Così come non si tiene conto del danneggiamento vegetazionale e dell'insorgenza di patologie epidemiche che possono provocare. **(VEDASI LA TRISTE REALTA' DEL CINGHIALE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE)**.

La sovrappopolazione ha anche un riflesso di carattere economico non trascurabile se, come dice l'EURISPES, lo Stato è costretto a risarcire danni alle produzioni agricole che superano i cento venti miliardi annui del vecchio conio.

Per determinare regole armoniche di vita nella natura è necessaria l'attuazione di una politica ambientale meno intransigente, aperta a tutte le componenti sociali interessate alla gestione del territorio basandole sulla centralità dell'uomo. Contrariamente a quanto attuato fino ad ora le regole sono state basate sulla centralità dell'animale.

A questo proposito da decenni, si confrontano due tesi:

- **da una parte i fautori del ruolo passivo dell'uomo all'interno delle aree protette secondo i quali l'equilibrio demografico dovrebbe essere garantito dalle sole forze della natura;**
- **dall'altra coloro che sostengono la necessità di un intervento dell'uomo perché ritengono che solo attraverso l'uomo, sia possibile conseguire concretamente l'opera di protezione della fauna selvatica.**

Sotto la spinta ideologica del mondo ambientalista, si è attuata la prima tesi con i risultati che tutti conoscono. La seconda tesi che, tra l'altro, è sostanzialmente supportata dal Professor TERESIO BALBO dell'Università di Torino, si regge sulla concretezza del realismo e sulla certezza dell'efficacia.

Con la forza della ragione, si deve sgombrare il campo da isterismi ideologici e operare con razionalità nell'interesse del patrimonio ambientale e faunistico del Paese.

Nelle aree destinate a “foresta demaniale” di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della legge 157/92 il divieto di caccia è condivisibile nei primi anni d'impianto, diviene privo di senso, se non ideologico, in un impianto adulto non più soggetto a danneggiamento.

PROPOSTE

Alla luce di quanto espresso in premessa si propongono le seguenti modifiche:

LEGGE 394/91

- Art. comma 3 lettera A)

Il principio della conservazione è valido relativamente alle “singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, gli equilibri idraulici e idrogeologici”, per quanto riguarda le specie animali e vegetali, i biotopi, le associazioni vegetali e forestali occorre applicare il principio del mantenimento dell’equilibrio.

- **Rappresentanze negli organismi previsti dalla legge.**

Come accennato in premessa, tra le componenti sociali interessate alla gestione del territorio, solo a quell’ambientalista è riconosciuta rappresentanza, la componente agricola e quella venatoria ne sono escluse. Sembra come se la legge, adottando misure di tutela in porzioni del territorio, non interferisca negli interessi del mondo agricolo e del mondo venatorio.

La Consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui al comma 7 dell’art. 3, è costituita da nove esperti nominati dal Ministro dell’ambiente. Sei sono personalità scientifiche indicate dall’Accademia dei Licei, dalla società Botanica Italiana, dall’Unione Zoologica Italiana, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dai Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali. Ci si chiede quale valore aggiunto, a tanta scienza, possono portare tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Sicuramente rappresentano interessi di parte. Perché non riconoscere gli stessi interessi alla componente agricola e a quella venatoria? Se invece la Consulta deve assumere carattere esclusivamente scientifico i sei componenti indicati dagli organismi di cui sopra possono fare a meno del contributo delle componenti agricola venatoria e ambientalista.

Il comma 5 dell’Art. 4 prevede la possibilità, per le associazioni di protezione ambientale, di proporre l’istituzione di nuove aree protette o l’ampliamento di quelli esistenti. Anche in questo caso le rappresentanze agricole e venatorie sono escluse. Si tratta, comunque, di compiti già attribuiti al Comitato per le aree naturali protette ed alla Consulta tecnica, non si comprende perché si debba concedere questa facoltà alle associazioni ambientaliste le quali, ideologicamente, saranno una fonte inesauribile di proposte. Sarebbe, invece, opportuno prevedere anche la revoca per quelle aree che, nonostante le ingenti risorse dissipate, non hanno conseguito gli obiettivi prefissati.

Le associazioni di protezione ambientale entrano di diritto nel Consiglio direttivo dell’Ente Parco con due rappresentanti (art. 9 comma 4). In considerazione delle implicazioni che l’istituzione di un parco comporta, sia nel settore dell’agricoltura sia in campo venatorio e in quello degli allevamenti questo privilegio, riservato alla componente ambientalista, è discriminatorio e quindi inaccettabile. Non si può neppure escludere che possa essere una delle cause per le quali si “entra in rotta di collisione” con le comunità locali, come sostenuto dalla Dott.ssa CELLINI.

All’interno dei parchi tutto è soggetto al N.O. dell’Ente Parco. Il diniego è impugnabile da parte degli interessati, ma alle associazioni di protezione ambientale viene riconosciuto titolo d’impugnativa avverso i N.O. concessi (art. 13 comma 3). Ciò colloca le predette associazioni quale organo di suppletivo controllo dell’operato dell’Ente Parco. Detto Ente è già sottoposto a controllo Istituzionale. Conferire alle organizzazioni ambientaliste un potere che le pone allo stesso livello degli organi Istituzionali sembra veramente eccessivo.

- Per coerenza al principio del mantenimento dell'equilibrio di cui alla proposta modifica all'Art. 1 comma 3 lettera a) necessità intervenire sul disposto dell'Art. 11. In particolare:

-Art. 11 comma 3 andrebbe così modificato:

“ 3. Salvo quanto previsto al comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. In particolare sono vietate:

a)-la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali nel periodo della riproduzione, il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale”

-Art. 11 comma 4 andrebbe così modificato:

“ 4. Il regolamento del Parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3”

-Art. 11 comma 5 andrebbe così modificato:

“ 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Per assicurare l'equilibrio di cui alla lettera a) del comma 3 dell'Art. 11, l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta deve essere regolamentato nel rispetto dei seguenti criteri:

a)-nelle aree del parco di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'Art. 12 l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente secondo piani di abbattimento programmati dopo che l'Ente Parco, unitamente alle Associazioni Venatorie riconosciute ed al personale della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, abbiano effettuato annuali operazioni di censimento delle popolazioni faunistiche e dello stato delle risorse vegetali;

b)-nelle aree del parco di cui alla lettera c), del comma 2, dell'Art. 12, l'attività venatoria è consentita con periodicità triennale e solo per due giornate settimanali nel rispetto delle norme contenute nel calendario venatorio.

c)-nelle aree del parco di cui alla lettera d) del comma 2 dell'Art. 12 l'attività venatoria si esercita nel rispetto delle norme relative all'A.T.C. di appartenenza;

d)-per l'attuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), il presidente dell'ente parco presenta le sue proposte al Comitato Faunistico Venatorio Regionale di cui fa parte.

Le modifiche di cui sopra si applicano anche alle riserve naturali statali di cui all'Art. 17 e alle aree naturali protette Regionali di cui al TITOLO III° (Art. 22, comma 6).

• **Art. 17 - Art. 19**

L'Articolo 17, stabilisce che il decreto istitutivo delle riserve determina anche l'organismo di gestione e l'Art. 19 chiarisce che la gestione di aree protette marine può essere concessa anche ad Associazioni riconosciute. Mentre il consenso è unanime per la gestione affidata ad Enti pubblici o istituzioni scientifiche, sorgono notevoli perplessità, quando tale gestione è affidata alle Associazioni. In primo luogo ci si chiede se tutte le Associazioni dispongano di risorse umane con qualifiche tecniche e scientifiche atte ad assolvere efficacemente tale compito. In secondo luogo non può non rilevarsi la differente incidenza nei costi di una gestione affidata ad un'Associazione rispetto a quella affidata ad un ente pubblico, ad esempio Azienda Forestale, che provvede alle spese di gestione con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio nonché tramite un “contributo” dell'Assessorato al territorio ed ambiente. Al contrario l'affidamento ad un'Associazione comporta costi ben diversi, ad esempio:

RISERVA NATURALE ORIENTATA - MONTEPELLEGRINO PALERMO - ENTE GESTORE RANGERS D'ITALIA.

- **STANZIAMENTO REGIONALE ANNUO DI PRIMO IMPIANTO: £. 355.700.000 di cui:**
 - £. 140.000.000 per costi di gestione;
 - £. 160.400.000 per n° 4 unità operatori;
 - £. 55.300.000 per n° .1 unità responsabile (direttore).

Come si evince chiaramente solo 1/3 dello stanziamento, è destinato alla cura del bene tutelato, mentre 2/3 sono destinati al compenso per direttore e unità operatori in “analogia a quanto prevede il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi”.

In concreto il direttore viene remunerato con un compenso mensile lordo di **£. 4.608.333** per dodici mesi, mentre gli operatori guadagnano £. 3.341.666. Viene da chiedersi:

- 1) ma non si tratta di associazione di volontariato senza fini di lucro?
- 2) è giusto tanto privilegio senza neppure far fronte alle insidie di un pubblico concorso cui si sottopongono tutti gli altri giovani del nostro Paese e, magari, per un posto il cui compenso, molto spesso non raggiunge i vecchi 2.000.000 di lire mensili?
- 3) non sarebbe opportuno affidare la gestione ad organismi della P.A. già costituite ed operanti, fermo restando l'attuale spesa annuale da destinare all'assunzione di n° 10 operatori?

Circa le opportunità occupazionali nelle aree protette si è millantato a sproposito. Nella riserva in esempio, non risulta vi siano altri occupati oltre le cinque unità previste. E' ben vivo, invece il ricordo di quando la stessa area, non ancora riserva, era gestita dall'Azienda Regionale delle Foreste che, annualmente, impiegava centinaia di unità lavorative della categoria turnisti forestale che tenevano Montepellegrino molto ordinata e, soprattutto pulito. Ora che è riserva e impegna ingenti risorse finanziarie è divenuto discarica a cielo aperto, ricettacolo di prostituzione e regno incontrastato di cani randagi, cornacchie e gazze ladre, che stanno sterminando i piccoli volatili, come la sterpazzolina e la passera scopaiola che il Decreto istitutivo intendeva tutelare. I lavoratori impegnati in saltuari lavori di abbellimento della facciata provengono dalla categoria degli l.s.u ma quel poco che fanno è assolutamente inutile e, comunque, gravano sui bilanci delle Istituzioni locali, quindi della collettività, e quindi costituiscono un'ulteriore voce del costo di gestione. L'esempio è estendibile a tutte le altre riserve gestite da Associazioni in tutto lo stivale.

L'utilizzo delle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute dovrebbe essere utilizzate affiancandole possibilmente ad un corpo di agenti provinciali di nuova costituzione per assicurare l'attività di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette (art. 21 e art. 27) tale operazione sarebbe auspicabile perché costituirebbe motivo per creare nuovi posti di lavoro, vigilanza sul territorio al di sopra delle parti, continua presenza sul territorio e un forte deterrente di dissuasione soprattutto nella prevenzione degli incendi dolosi. Avvalersi della collaborazione di nuclei di vigilanza cospicui che rendono già un discreto servizio di vigilanza per la prevenzione del bracconaggio e nel controllo sulla correttezza della pratica venatoria, sicuramente migliorerebbe l'attuale sistema di controllo e prevenzione. E' incomprendibile che non si possa o voglia utilizzare un contributo che potrebbe aiutare a salvare migliaia di ettari di bosco che annualmente va in fumo.

- Alla luce delle modifiche proposte si ritiene superato, e quindi abrogabile, l'art. 32. Le aree contigue di cui l'articolo tratta solo quelle della lettera d) del comma 2 dell'art. 12 cui si riferisce la proposta modifica all'art. 11.

LEGGE 157/92

Nonostante taluni meriti che alla 157/92 vengono riconosciuti, l'esigenza di doverla modificare profondamente era avvertita sin dai primi anni della sua entrata in vigore. La testimonianza concreta era il d.d.l. 2225 presentato alla Camera, il 14.03.1995 firmato da novanta Parlamentari.

Il mondo venatorio pur riconoscendo, alla 157, il merito di avere introdotto, per la prima volta in Italia, il concetto della gestione del territorio e di demandarne l'attuazione alle componenti interessate (cacciatori, agricoltori e ambientalisti) non può non rilevare che l'impianto complessivo della legge, ispirato dalla stessa filosofia che ha ispirato la 394/91, è vessatorio. Da ciò deriva la necessità di radicali modifiche in coerenza con quelle proposte per la suddetta 394. In particolare:

-ART. 8

In seno al Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, il mondo ambientalista è rappresentato da quattro unità. Non si vede la ragione per la quale si debbano aggiungere anche un rappresentante dell'EMPA ed uno del CAI, anch'esse associazioni ambientaliste.

-ART. 10

Stabilisce che la pianificazione si realizza mediante la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale che viene così ripartito: Dal venti al trenta per cento a protezione della fauna, fino al quindici per cento a caccia privata e centri di produzione selvaggina, il rimanente alla caccia programmata.

Il metodo per la determinazione quantitativa del territorio agro-silvo-pastorale si basa sulla lettura di una "carta dell'uso del suolo" la cui stampa, molto spesso, risale a diversi anni precedenti. Ciò comporta il fatto che viene considerata agro-silvo-pastorale anche porzioni di territori che non hanno più quelle caratteristiche, ad esempio, per sopravvenuta antropizzazione. Ne consegue che la quantità di territorio destinata a protezione risulta molto più elevata di quanto non dovrebbe essere. Quindi sarebbe auspicabile che la pianificazione avvenisse su carte di recentissima edizione o, in alternativa, che dal dato prodotto dalla lettura della carta venisse detratta una quota almeno del dieci per cento.

Perplessità sorgono relativamente alla quantità di territorio che si vuole porre sotto tutela. Tutelare il 20-30 per cento di territorio agro-silvo-pastorale è impegno arduo che, alla luce dei risultati fino ad ora conseguiti, non sembra potersi dire riuscito.

Nella redazione dei piani faunistici non tutte le Regioni includono nella quota di territorio protetto (vedi la Regione Sicilia) "i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni" come prevede lo stesso Art. 10. Si tratta di consistenti quote di territorio perché comprendono le installazioni Militari, la distanza da fabbricati, zone con colture intensive e la distanze di sicurezza dalle reti stradale e ferroviarie. Tale omissione è grave perché sottrae territorio alla pratica venatoria e consente di aumentare, arbitrariamente, la quota di territorio protetto. Sarebbe opportuno ribadire l'inderogabilità di calcolare detti territori.

Come già nelle intenzioni dei Parlamentari che nel 1995 avevano proposto il d.d.l. 2225, il comma 17 dello stesso art. 10 andrebbe così modificato:

"17). Ogni zona preclusa all'esercizio venatorio deve essere adeguatamente tabellata. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria, la tabellazione deve essere installata in

modo da non indurre in difetto il praticante della medesima. Nelle zone non adeguatamente tabellate l'esercizio venatorio non può ritenersi vietato".

Questo chiarimento è indispensabile, per evitare che si facciano ricadere sui cacciatori responsabilità, omissioni o negligenze della pubblica amministrazione.

- ART. 12

Il Comma 5 prevede la diversificazione della pratica venatoria. Analogamente alla proposta del 1995 se ne richiede l'abrogazione perché limitativa della libertà personale.

-ART. 14

Determina in "sub-provinciale" la dimensione degli A.T.C. Già nel 1995 si proponeva che venisse modificata in "Provinciale". Evidentemente la norma dà per scontato che tutto il territorio sia omogeneo. Così non è o, almeno, non è così in tutte le Regioni. Sarebbe quindi opportuno che fossero le Regioni, in base alla specificità del proprio territorio, a determinare le dimensioni degli A.T.C. La legge non ha tenuto conto né della distanza che intercorre tra l'estremo NORD e l'estremo SUD del paese, né delle diverse morfologie e delle diverse condizioni ambientali climatiche e microclimatiche che lungo tale distanza s'incontrano. Un territorio così lungamente esteso si caratterizza per la sua spiccata disomogeneità. Per un'efficace pianificazione l'organizzazione del territorio deve essere affidata alle Regioni.

Nello stabilire dimensioni così ridotte degli A.T.C. la legge non ha tenuto neppure conto delle implicazioni di carattere sociale che, invece, mortifica tante persone: amici, fratelli, genitori e figli che, per anni, hanno costituito gruppi sociali costretti a sciogliersi per il solo fatto di abitare a poca distanza o da un lato all'altro di una strada. Si è così spezzato lo spirito armonioso della battuta di caccia. Spirito e armonia fatti di amicizia di affetto e di intesa che anni di pratica venatoria avevano consolidato. La caccia è collante, grazie ad essa si sviluppano duraturi rapporti tra persone che, spesso, si evolvono in rapporti di amicizia tra famiglie. Si potrebbe sintetizzare che la caccia unisce le persone, gli A.T.C. li hanno divisi.

L'organizzazione degli A.T.C. su base Regionale non è per niente lesiva della finalità della gestione programmata. Così come il concetto di "legame" cacciatore - territorio, non viene inficiato dalla mobilità del cacciatore perché si tratta di una mobilità programmata e quindi perfettamente compatibile con la pianificazione. Infatti, l'accesso ad A.T.C. diversi a quello di appartenenza deve richiedersi con un anno di anticipo.

Alla luce della proposta modifica di abrogazione del comma 5, dell'art. 12, anche il comma 6, dell'articolo 14, va abrogato.

Lo stesso art. 14 prevede le attività di competenza degli organi di gestione degli A.T.C. Non prevede con quali risorse economiche farvi fronte sono certamente insufficienti quelle previste dall'art. 23 (tassa di concessione Regionale). Si ritiene indispensabile lo storno di una quota della tassa di concessione governativa alle regioni.

- ART.19

Annualmente lo Stato risarcisce gli agricoltori circa 70 milioni di euro di danni arrecati dalla fauna selvatica e inselvatichita particolarmente nelle aree protette. Evidentemente il metodo ecologico, previsto "di norma" per il controllo della fauna, difetta d'efficacia. Eventuali piani di abbattimento non prevedono l'impiego di cacciatori. La discriminazione, oltre ad essere inaccettabile, è sintomatica del carattere ideologico e vessatorio della legge.

La proposta di modifica dell'art. 11, comma 5, della 394/91 prevedendo forme diversificate di pratica venatoria nelle aree protette, garantisce il mantenimento dell'equilibrio tra le diverse forme di vita nella natura e mette a riparo l'erario da un risarcimento così cospicuo che annualmente grava sulle sue casse. Si ritiene quindi indispensabile modificare il comma 2 in detta direzione. Accogliendo questa proposta si rende abrogabile il comma 3.

-ART. 20

Prevede la possibilità di introdurre fauna selvatica dall'estero. Il Dr. Vittorio GUBERTI, medico veterinario e ricercatore dell'INFS, intervenendo al seminario sulla gestione del territorio, tenuto a VILLANOVA (BO) l'11 e il 12 Settembre 1998 si è espresso sostanzialmente contrario a questa pratica. Le sue perplessità sono pienamente condivisibili. Le immissioni di selvaggina estera non rendono quel che costano, e, spesso, danneggiano il ceppo autoctono. E' preferibile investire sul futuro incrementando le zone di ripopolamento e cattura all'interno degli A.T.C. per poi immettere selvaggina sicuramente sana e autoctona.

-ART. 21

La lettera b) del comma 1 si dovrebbe modificare in coerenza con la proposta di modifica del comma 5, dell'Art. 11, della 394/91.

Circa la lettera c) dello stesso comma 1, relativamente alle foreste demaniali, si è già detto in premessa. Si può solo aggiungere che è inaccettabilmente irridente. La pretesa di precludere il bosco alla caccia, oltre ad essere velleitaria, si pone in netta contraddizione con la rappresentazione simbiotica che la letteratura, la pittura, la musica e, perfino, la favolistica, danno del bosco e del cacciatore. Nella favola, il cacciatore salvò Cappuccetto rosso dal lupo cattivo, nella realtà di oggi, il cattivo è divenuto il cacciatore.

Solo una visione viziata dal pregiudizio ideologico o da isterico fondamentalismo può sostenere una tale assurdità. La stortura va corretta senza integralismi opposti e nel rispetto dello sforzo istituzionale per incrementare il patrimonio boschivo del Paese. Si propone la seguente riformulazione della lettera c):

“c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali il cui impianto è inferiore a quindici anni”.

-ART. 30 - ART. 31 - ART. 32

Senza discutere il principio sanzionatorio dell'infrazione si vuole solamente richiamare l'attenzione sulla pesantezza delle sanzioni previste. Il cittadino cacciatore, più di ogni altro, è sottoposto a controllo di Polizia ad ogni scadenza di porto d'armi, ciò garantisce le sue qualità morali. Appare eccessivo punire penalmente un'infrazione alla pratica venatoria, non di rado commessa inconsapevolmente, sempre che non si voglia assumere un atteggiamento pregiudizialmente punitivo. Anche le previste sanzioni amministrative appaiono spropositate e andrebbero ricondotte ad entità più ragionevole e più giustamente commisurate.

-ART. 33 - ART. 35

Non si ha conoscenza dell'attuazione del disposto dei due articoli. Sono adempimenti importanti dai quali non si dovrebbe derogare.

CONCLUSIONI

E' auspicabile che nei confronti delle leggi 394/91 e 157/92 si applichi il criterio della regionalità, non solo perché in perfetta sintonia con l'indirizzo federalista ormai unanimemente accettato, ma, soprattutto, perché sono materie il cui oggetto è il territorio, e poiché quello Italiano si caratterizza per la sua accentuata disomogeneità, ogni direttiva a carattere centralistico troverà difficoltà di efficace attuazione.

Nelle due leggi traspare un elemento di complementarietà perfettamente funzionale alla negazione della pratica venatoria. Infatti, mentre la 394/91 si appropria, in forma coatta, di tutti i territori a spiccata vocazione faunistica, la 157/92, senza abolirla, sembra volere impedire la caccia. Sintomatico quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 21 che stabilisce: "L'esercizio venatorio è vietato nelle foreste demaniali ad **ECCEZIONE di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna**". Quindi si può cacciare solo dove la selvaggina è assente. Il concetto è ribadito anche all'art. 10 della stessa 157/92 sulla destinazione differenziata del territorio che, finge, di destinare alla pratica venatoria circa il 60% del territorio agro-silvo-pastorale. **Solo che la componente "Silvo" non c'è in quel 60% perché è stata requisita dalla 394/91 che l'ha inclusa nella quota di territorio protetto. Cosa rimane per la caccia? La componente "agro" ove, giustamente, per gran parte della stagione venatoria, non si può cacciare perché in stato di frutto pendente "vedi comma 7 art. 15" e la componente "pastorale" ove cacciare è inutile per assenza di selvaggina.**

Se non si vuole essere vessatori occorre rivedere l'impostazione della differenziazione del territorio: O riconsiderando le diverse quote, o introducendo il concetto di "territorio agro-silvo-pastorale cacciabile".

In merito all'inclusione, nella quota di territorio destinato a protezione, dei "territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni" di cui si fa cenno nella proposta di modifica all'art. 10 della 157/92, si vuole richiamare all'attenzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n° 448 del 30.12.1997, che ha ritenuto infondata la censura d'incostituzionalità del TAR LIGURIA, dietro ricorso del WWF contro la Provincia di La Spezia rea di aver calcolato, nella quota di territorio protetto, anche zone di minime dimensioni come quelle in prossimità di strade e ferrovie. Si tratta di zone le cui dimensioni non sono per nulla minime perché vanno riferite all'intera rete ferroviaria e stradale (fino alle strade comunali) di tutta una regione.

Sempre a proposito della direttiva 79/409 CEE, l'On. EBNER nel Settembre 2000, ha provato a modificarla in forma sostanziale che avrebbe potuto aprire la strada ad un ampliamento della stagione venatoria fino al mese di Febbraio. La proposta si basava su fondate motivazioni di carattere scientifico. Sul fenomeno della migrazione il mondo ambientalista ha favoleggiato a suo piacere. Per rendersi conto di quanta considerazione meritassero le tesi ambientaliste sarebbe opportuno leggere "l'ambientalista scettico" di **Bjorn LOMBORG** professore Danese dell'Università di AARHUS, già militante di **GREENPEACE**, il quale fa chiaramente capire quanto il catastrofismo e, spesso, il falso siano la bandiera che il variopinto mondo ambientalista agita per ottenere qualche finanziamento in più. Mentre per il Professor Franco BATTAGLIA, fisico presso la Terza Università Romana, il catastrofismo ambientalista è solo "un'arma elettorale".

Anche la direttiva Europea sembra basarsi su una presunta omogeneità del territorio Europeo e quindi ritiene il comportamento degli animali identico da un paese all'altro. Nella realtà neppure nello stesso paese il comportamento animale è uguale perché, mutando le condizioni del territorio e del clima, da regione a regione, il loro comportamento si adegua alle condizioni locali.

Il divieto di caccia per dieci anni previsto dalla legge n° 353 del 21-11-2000, nelle zone investite da incendio è assolutamente spropositato soprattutto nelle aree meridionali del paese ove predomina la macchia mediterranea che è di rapida ricostituzione.

Il mondo venatorio esprime l'auspicio che la nuova classe dirigente del paese voglia porre fine a quell'eccesso di zelo istituzionale nell'accogliere acriticamente tutte le istanze provenienti dal mondo ambientalista e da alcune frange dell'associazionismo venatorio deviato. Uno zelo che spesso ha impedito di cogliere l'ingiustificato catastrofismo, il sensazionalismo e l'autoreferenzialità che caratterizzano le istanze ambientaliste.

Le proposte che si sottopongono alla vostra attenzione, si prefiggono i seguenti due scopi:

- 1)-modificare il carattere ideologico e aprioristicamente antivenatorio delle due leggi;
- 2)-renderle un efficace strumento di tutela e un concreto volano di sano sviluppo economico.

E' giunto il momento di passare dall'enunciazione all'attuazione dei buoni propositi. I cacciatori sono tanti e tanti occhi saranno fissi a scrutare l'orizzonte delle Camere per constatare quanti manterranno l'impegno assunto.

Nella profonda convinzione che le proposte qui formulate si caratterizzano per la loro elevata moderazione e che nella loro formulazione è stata posta una scrupolosa attenzione affinché tutte le componenti interessate alla gestione del territorio vengano coinvolte paritariamente, si esprime l'auspicio che i Signori Onorevoli deputati di Camera e Senato le vogliano fare proprie in appositi disegni di legge o emendamenti avviandoli alle due Camere utilizzando i canali preferenziali.

Il Presidente
Dr. Francesco Lo Cascio

Palermo, lì 03/02/2009